

COMUNE di TREPPO CARNICO

Provincia di Udine

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 18..... DEL 26-02-2010

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME RITRAIBILE DAI BOSCHI COMUNALI



Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.18 del 26-02-2010

ART. 1
(Finalità del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione, ai privati che ne facciano motivata richiesta, di quantitativi di legname da brucio o da opera, da ricavarsi nei boschi di proprietà comunale non gravati da usi civici.
2. Le concessioni di legname a qualsiasi titolo richieste, sono comunque effettuate a discrezione dell'Amministrazione comunale, in base anche alle disponibilità oggettive comunicate annualmente dall'ispettorato Forestale ai sensi del presente Regolamento.
3. Le modalità di presentazione delle domande, i termini, l'istruttoria e la valutazione delle stesse, la concessione delle piante, l'esbosco di legname, il pagamento e quant'altro, sono soggette al rispetto di quanto di seguito stabilito.

ART. 2
(Legname assegnabile)

1. Le assegnazioni di legname ai privati sono concesse a seguito di richiesta, da presentare su appositi prestampati, direttamente dall'ufficio comunale del servizio competente per tutte le assegnazioni, ad eccezione di quelle relative al comma 3 lettera c) e per quantitativi superiori a 10 mc. lordi che verranno concesse con delibera di Giunta comunale.
2. Sono assegnabili su domanda ed a titolo gratuito:
 - a) quantitativi limitati di stangame resinoso per la recinzione dei fondi agricoli delle famiglie residenti, come indicati e dettagliatamente specificati nella domanda corredata da estratto di mappa indicante i fondi da recintare, con un massimo quantitativo di 4 (quattro) mc. lordi per intervento;
 - b) singole piante schiantate, anche a seguito di alluvioni o calamità naturali, seccaginosi, ecc., ai cittadini residenti, al fine di favorirne una loro rapida utilizzazione, dietro apposita domanda indicante il sito, con l'onere del ripristino e ripulitura dell'area interessata. Queste assegnazioni, potranno riguardare più volte lo stesso interessato entro il periodo di dodici mesi;
 - c) quantitativi di legname da opera, al massimo una volta l'anno, da stabilirsi discrezionalmente in base alle richieste ed alla disponibilità, assegnabili alle Associazioni di volontariato che operano nel Comune, ciò anche in luogo o ad integrazione di contribuzioni comunali per il sostegno delle attività sociali, culturali, religiose.
 - d) ripuliture di zone boscate fino a 5 (cinque) mst.
3. Sono assegnabili su domanda ed al prezzo di stima forestale o del tecnico abilitato:
 - a) singoli quantitativi di legname da ardere di consistenza massima di 5 (cinque) mst. assegnabili per ogni nucleo familiare residente, quale risultante all'anagrafe al momento del provvedimento di concessione;
 - b) quantitativi di legname da opera da impiegarsi per piccole riparazioni, manutenzioni ordinarie di fabbricati esistenti nel territorio comunale di proprietà dei richiedenti, per opere di minore entità soggette a denuncia di inizio attività edilizia

o anche non soggette ad alcun tipo abilitativo urbanistico-edilizio (manutenzioni), ciò dietro descrizione delle opere da eseguire e fino ad un quantitativo massimo di 10 mc. lordi.

- c) quantitativi di legname da opera non superiori a 100 mc. lordi, da impiegarsi per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati ubicati nel territorio comunale, di proprietà dei richiedenti, dietro concessione od autorizzazione edilizia già rilasciata. Ciò sulla base di presentazione di apposita domanda e di un prospetto descrittivo del legname occorrente con le misure tratte dal progetto edilizio approvato. Rimane inteso che l'Amministrazione Comunale potrà anche decurtare ad insindacabile giudizio l'entità della richiesta, accogliendola anche in modo parziale. L'istruttoria della domanda comporterà il raffronto con il progetto edilizio agli atti del Comune. Su tale domanda la riduzione per ogni immobile è del 80% sul prezzo di stima forestale o del tecnico abilitato e del 50% per i non residenti. L'assegnazione per ogni immobile non sarà ripetibile prima di 30 anni. Eventuali domande di fabbisogno per il medesimo immobile prima che siano trascorsi 30 anni dalla precedente, saranno possibili e valutate di volta in volta qualora la qualità della struttura risulti compromessa a seguito verifica del tecnico comunale. Potranno essere eseguiti da parte dell'ufficio competente dei controlli a campione. Farà cubatura il tavolato di sottotetto, i pavimenti, i serramenti, i rivestimenti esterni e interni, tutta l'orditura portante del tetto, le linde, le terrazze, e le controsoffittature.
- d) piccoli lotti (entro i 10 mc. lordi) di piante deperite, malate, seccaginoso o schiantate, anche a seguito di alluvioni o altre calamità naturali, su domanda di privati residenti qualora, stante l'urgente esigenza del taglio ed asporto, non vi siano convenienti condizioni di mercato per l'appalto a ditte boschive. Ciò su apposita domanda da valutarsi volta per volta. Queste assegnazioni di piccoli lotti, non potranno in ogni caso riguardare più volte lo stesso interessato entro il periodo di dodici mesi.

ART. 3 (Divieti di assegnazione)

1. Non si potranno concedere assegnazioni, né a titolo oneroso, né gratuito comportando motivo di esclusione dalla graduatoria annuale, le richieste relative:
- a) a persone non residenti nel Comune alla data della domanda. Può essere concesso ai non residenti legname da opera da destinare a manutenzioni e ristrutturazioni di edifici siti nel territorio comunale;
 - b) a cittadini che abbiano pendenze amministrative con il Comune;
 - c) a casi in cui si possa supporre un indebito interesse o lucro;
 - d) ai casi di esclusione di cui all'art. 6, comma 3. del presente Regolamento;
 - e) a casi di domande di legname da brucio, quando l'interessato abbia usufruito, dopo la precedente graduatoria, di assegnazioni gratuite di singole piante schiantate, seccaginoso, ecc. (assegnazioni svincolate dalla graduatoria).

ART. 4
(Modalità di presentazione domande)

1. Le domande di assegnazione di legname, dovranno:
 - essere indirizzare all'Amministrazione comunale;
 - essere compilate sui moduli forniti dal Comune in regola con l'imposta di bollo;
 - contenere le generalità, la residenza ed il numero di codice fiscale del richiedente;
 - datate e sottoscritte dal richiedente.
2. Alle domande a seconda dei casi andranno allegati:

Per richieste di assegnazioni a titolo gratuito:

- a) stangame per recinzioni dei fondi agricoli: estratto di mappa del fondo da recintare e lunghezza complessiva del recinto;
- b) singole piante schiantate, seccaginose, ecc. e ripuliture: indicazione dei sito boschivo in cui sono state notate;
- c) legname da opera per le Associazioni di volontariato: indicazione e scopi di utilizzo con sottoscrizione del Presidente o legale rappresentante.

Per richieste di assegnazioni a prezzo di stima forestale o del tecnico abilitato:

- a) legna da ardere: indicazione della località di preferenza (non vincolante);
- b) per piccoli lavori di riparazione o manutenzione: fotocopia della relazione tecnica allegata alla denuncia di attività edilizia presentata, o in mancanza breve descrizione dei lavori da eseguire a firma dello stesso richiedente;
- c) legname da opera su progetto edilizio approvato: fotocopia della relazione tecnica di progetto della costruzione e distinta dettagliata del legname occorrente, con misure complete desunte dai disegni del progetto approvato, distinta giustificante il totale della massa legnosa richiesta;
- d) piccoli lotti di piante deperite, malate, seccaginose o schiantate: indicazione con estratto mappale della zona di bosco comunale interessato in cui si richiede l'assegnazione.

ART. 5
(Legna da ardere)

1. Qualora l'ufficio competente individui nei boschi comunali un quantitativo di massa legnosa tale da creare un cospicuo numero di piccoli lotti, si provvederà a dare informazione alla cittadinanza tramite avviso pubblico.
2. L'ufficio competente provvederà a compilare ed approvare la graduatoria di assegnazione, tenendo conto, per la formazione della stessa delle domande ritenute ammissibili ordinate secondo la data di ricezione al protocollo e dei divieti di cui al precedente art. 3.
3. La graduatoria delle domande ritenute ammissibili verrà soddisfatta sino ad avvenuto raggiungimento del quantitativo di massa legnosa disponibile.

4. Le domande ammissibili inserite in graduatoria che non potranno trovare accoglimento nell'anno, verranno tenute in considerazione quale parte iniziale della eventuale graduatoria per l'anno venturo, salvo espressa rinuncia dei richiedenti o fatto salve eventuali assegnazioni ulteriori.

ART. 6
(Utilizzo del legname)

1. La massa legnosa concessa a titolo gratuito, in base al presente Regolamento, non potrà essere venduta o ceduta a terzi.
2. Nel caso di assegnazione ad Associazioni di volontariato che operano nel Comune in sostituzione o ad integrazione di contributi per l'attività sociale in favore della collettività, il legname concesso potrà essere venduto, con l'obbligo però di presentare all'Amministrazione comunale il resoconto delle somme introitate dalla vendita, rendiconto sottoscritto dal Presidente o legale rappresentante dell'Associazione medesima.
3. L'inadempienza rilevata al presente articolo comporterà l'esclusione dell'assegnatario da ulteriori concessioni per il periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 7
(Modalità di asporto e pagamento)

1. Il materiale legnoso assegnato a titolo gratuito in base al presente Regolamento, non potrà essere asportato dal bosco prima della misurazione.
2. Analogamente si procederà per le assegnazioni a prezzo di stima; in questo caso prima dell'asporto dovrà anche essere versato il relativo corrispettivo al Comune o prestata idonea garanzia.

ART. 8
(Mancato o ritardato pagamento)

1. Il mancato o ritardato pagamento comporterà, oltre alle sanzioni pecuniarie di Legge, l'esclusione di cui all'art. 6, 3° comma.

ART. 9
(Modalità dell'esbosco)

1. Ottenuta l'autorizzazione da parte del Responsabile del servizio competente al taglio e all'esbosco, il concessionario vi dovrà provvedere nel più breve tempo possibile. E' severamente vietato lasciare in bosco, oltre il termine stabilito dal Responsabile del servizio competente, legname resinoso non scortecciato; un tanto al fine di prevenire attacchi di bostrico o il diffondersi di altre fitopatie a carico delle piante circostanti. L'infiltrazione sarà perseguita a norma di Legge e l'Amministrazione si riserva il diritto di disporre del legname già concesso allestito e giacente nel bosco.

ART. 10
(Tagli non autorizzati)

1. Il taglio di piante non assegnate o il mancato rispetto dei confini delle aree concesse per la ripulitura ed il decespugliamento verrà perseguito a norma di Legge.

ART. 11
(Rispetto prescrizioni)

1. Per le piccole assegnazioni di utilizzo di cui al presente Regolamento, durante tutte le operazioni di taglio ed esbosco, l'assegnatario dovrà attenersi, in ogni caso, alle prescrizioni del Responsabile del Servizio competente.

ART. 12
(Sanzioni)

1. Le violazioni della Legge e dei Regolamenti forestali, saranno punite in base alla gravità delle stesse e alle previste sanzioni, indipendentemente dall'esclusione ad altre future concessioni di cui all'art. 6 comma 3.

ART. 13
(Depositi cauzionali)

1. Per le assegnazioni di legname da opera di cui all'art. 2 c. 3 lettera c), sentito il parere del Responsabile del servizio competente, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di fissare un deposito cauzionale, pari al 20% del valore del legname calcolato sul prezzo di assegno, da versare all'atto della comunicazione dell'assegnazione, a garanzia di possibili danni arrecabili alle infrastrutture pubbliche (piste, strade di esbosco, "mortors", ecc.) a carico di ditte boschive e privati cittadini che di queste strutture ne facciano uso per il trasporto di legname derivato da boschi pubblici o da utilizzazioni private.
2. Lo svincolo dei depositi cauzionali avverrà previa verifica del ripristino dello stato dei luoghi trattenendo gli importi degli eventuali danni riscontrati alla pubblica proprietà e non ripristinati.

ART. 14
(Tenuta di registri)

1. Al fine di consentire un'equa ripartizione del legname da brucio da concedersi ai richiedenti ed un rapido controllo delle altre assegnazioni, presso l'Ufficio comunale verranno istituiti appositi registri anche al fine di verificare il rispetto delle graduatorie.

ART. 15
(Sorveglianza assegnazioni)

1. La Stazione Forestale e il Responsabile del servizio comunale competente verificheranno il rispetto del presente Regolamento e segnaleranno alle Autorità od Uffici competenti le violazioni riscontrate, anche riguardo alla finale destinazione del legname concesso.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione del Consiglio comunale di approvazione e abroga e sostituisce quello vigente.